REGOLAMENTO (CEE) N. 1934/71 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1971

relativo alla sospensione della gara permanente in materia di esportazione di zucchero bianco di cui al regolamento (CEE) n. 1728/71

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1728/71 della Commissione, del 5 agosto 1971, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/71 (4), detto organismo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che le offerte finora presentate hanno dimostrato una mancanza d'interesse per tale zucchero ; che pertanto è opportuno sospendere la gara permanente sino ad una data da stabilirsi ulteriormente ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1728/71 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.
(3) GU n. L 177 del 6. 8. 1971, pag. 25.
(4) GU n. L 189 del 21. 8. 1971, pag. 13.